Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Mercoledì 15 febbraio — Numero 38

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 78 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Alle disposizioni contenute nel decreto-legge citato sono sostituite le seguenti:

TITOLO I.

Dell'imposta sul patrimonio

CAPO I.

Della base imponibile.

Art. 1.

È istituita una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio posseduto da ogni contribuente al 1° gennaio 1920.

Art. 2.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche e dagli enti collettivi, salvo le esenzioni indicate all'art. 8.

Art. 3.

L'imposta non si applica alle Società italiane per azioni, fermo l'obbligo dei loro azionisti, che siano soggetti all'imposta stessa, di sopportarla sulle azioni da ciascuno possedute, le quali sono da tenere in conto nella determinazione del rispettivo patrimonio imponibile.

Art. 4.

Il patrimonio di ogni persona od Ente è soggetto ad imposta separatamente; ma il patrimonio dei genitori od avi si cumula con quello da essi ceduto in favore dei figli od altri discendenti, purchè questi convivano con essi ed abbiano con essi in comune il lavoro o il godimento di beni, di redditi e di lucri di ogni specie e semprechè la cessione dei beni derivi da una delle cause seguenti verificatesi dopo il 1° agosto 1914:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli dipendenti da atti di costituzioni dotali, stipulati in occasione di matrimonio;

b) da divisioni tra figli e discendenti;

c) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo il diritto del contribuente di comprovare in base a documenti, che i mezzi per l'acquisto erano già posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta.

Art. 5.

Quando non debba effettuarsi il cumulo indicato all'articolo precedente, i patrimoni indivisi vengono ripartiti, agli effetti dell'imposta, nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, osservando il disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Il patrimonio costituito da beni dotali è considerato di spettanza della moglie.

Art. 6.

L'imposta straordinaria è dovuta tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.

Il cittadino deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, a meno che il contribuente non dimostri che trattasi di beni da lui acquistati all'estero senza che siasi effettuata alcuna esportazione di capitali dal Regno dopo il 1° agosto 1914.

Non sono soggetti all'imposta sul patrimonio i capitali liquidi esteri, comprese le rimesse degli emigrati, che al 1° gennaio 1920 risultino depositati in Italia presso Istituti di credito di ogni specie, che normalmente ricevono depositi e presso Casse postali di risparmio. Non sono neppure soggetti all'imposta i titoli esteri posseduti dallo straniero residente nel Regno, nonchè i titoli dei prestiti italiani di guerra, purchè risultino sottoscritti all'estero da connazionali ivi residenti da almeno sei mesi, ovvero da stranieri non residenti in Italia.

Art. 7.

Si considerano come esistenti nello Stato, agli effetti della determinazione del patrimonio:

1° i capitali investiti in terreni o fabbricati, esistenti nel territorio del Regno;

2° i capitali investiti in qualunque altra forma e risultanti da atti stipulati nel Regno, o dipendenti da titoli inscritti negli uffici ipotecari del Regno;

3° a) i titoli italiani di qualsiasi specie, dovunque posseduti, sia dal cittadino che dallo straniero, eccetto quelli dei prestiti di guerra di cui al terzo comma del precedente articolo, in quanto si verifichino le condizioni ivi contemplate;

b) i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno;

4° i fondi commerciali, i brevetti, i crediti, il danaro, le scorte vive e morte e tutti gli altri beni che, oltre a quelli sopra indicati, concorrono a formare il valore delle aziende industriali, commerciali ed agricole;

5° tutti gli altri beni posseduti nello Stato o all'estero, ferma, per questi ultimi, la disposizione contenuta nel secondo comma del precedente articolo e salve le eccezioni indicate all'art. 8.

Capo II.

Delle esenzioni

Art. 8.

Sono esenti dall'imposta sul patrimonio:

1° lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni di Stato; gli Stati esteri, per i beni di qualsiasi specie che essi possiedano nel Regno;

2° le Provincie, i Comuni e le aziende municipalizzate, i Consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori;

3° le partecipanze ed Università agrarie ed altri Enti analoghi, per la parte del loro patrimonio netto, che, in ragione del godimento, non possa essere attribuita ai singoli partecipanti e comunisti;

4° le istituzioni pubbliche di beneficenza; le Società di mutuo soccorso; gli Istituti pubblici di previdenza ed assicurazione sociale; le fondazioni, od Istituti di diritto o di fatto che abbiano una permanente missione di elevato ed eccezionale interesse morale e sociale, o che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, figli ed altri parenti di combattenti;

5° gli Istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (cat. 18) dello statuto del Regno; le RR. Deputazioni di storia patria e le Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società « Dante Alighieri »; la Croce Rossa; la Lega navale italiana;

6° il patrimonio dei beneficii ecclesiastici maggiori o minori, quando l'investito abbia diritto al supplemento di congrua, o acquisterebbe tale diritto per effetto della applicazione dell'imposta;

7° gli agenti diplomatici delle nazioni estere, per i beni indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 7. Questa disposizione è estesa anche a beneficio dei consoli e degli agenti consolari non regnicoli, in quanto non esercitino una industria od un commercio nel Regno, o non siano amministratori di aziende commerciali, salve le speciali convenzioni consolari.

Art. 9.

Non sono tenuti in conto nella determinazione del patrimonio:

1° i capitali corrispondenti a rendite vitalizie e ad altre rendite di carattere temporaneo e quelli corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano versati a Casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattie, sinistri, vecchiaia ed invalidità, a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati di Istituti privati, od a Casse di pensione per vedove od orfani, contemplate ai numeri dall'1 al 4 dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

2° il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita dell'uomo;

3° le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquiari e qualunque altro oggetto di spettanza della Chiesa;

4° le collezioni scientifiche, le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, stampe, monete, medaglie ed altre cose simili, semprechè non formino oggetto di commercio, o

non risultino, nè si presumano acquistate con utili conseguiti durante il periodo di guerra.

Non rientrano, fra le esenzioni indicate al comma precedente, le gemme, i gioielli, il vasellame e le posaterie di oro e di argento di uso privato.

CAPO III.

Della valutazione del patrimonio

—

Art. 10.

Per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, portata dal presente decreto la valutazione dei terreni è fatta in via provvisoria moltiplicando per il coefficiente fisso di 325 l'imposta erariale principale del 1916 da determinarsi in base ad aliquota intera, senza detrazioni di abbuoni di carattere regionale e la valutazione dei fabbricati, moltiplicando per il coefficiente fisso di 25 il rispettivo reddito imponibile pel 1919. La valutazione dei terreni fatta col predetto coefficiente non comprende le scorte vive e morte, il cui valore deve essere separatamente determinato in base al prezzo di mercato relativo.

Entro un quinquennio dal 1° gennaio 1920 sarà eseguita la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati seguendo le norme contenute negli articoli 11 a 14.

Questa valutazione sarà sostituita a quella provvisoria e sulla base di essa si procederà mediante iscrizioni suppletive o rimborsi di imposta a revisione delle tassazioni provvisorie eseguite per effetto del presente decreto.

È in facoltà della finanza di eseguire subito la valutazione definitiva secondo le norme indicate agli articoli 11 a 14, senza eseguire la valutazione provvisoria indicata al primo comma del presente articolo. Per la valutazione definitiva hanno diritto di precedenza coloro che chiedono il riscatto dell'imposta ai sensi degli articoli 46 a 50.

Art. 11.

La valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati è fatta capitalizzando al saggio del cento per cinque il reddito netto del quale lo stabile sarebbe stato normalmente suscettibile, in assenza del regime vincolativo degli affitti rustici ed urbani.

Per gli stabili soggetti a tale regime si tiene conto della diminuzione di valor capitale che possono subire gli stabili medesimi per la influenza esercitata sui prezzi di mercato alla esistenza del regime predetto. Tale diminuzione è stabilita nella misura del 20 0|0 sul valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito netto normale dello stabile o della parte di stabile cui si riferisce il fitto vincolato.

Per la valutazione dei boschi, delle aree fabbricabili e dei fabbricati in corso di costruzione come per tutti gli stabili che non diano un reddito, o il cui reddito non sia valutabile in danaro, si farà riferimento al rispettivo valore venale normale, corrente nel periodo dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920. Allo stesso valore si avrà riguardo nella valutazione dei palazzi artistici, delle ville, dei parchi ed altri luoghi di delizia.

Le miniere, le cave, le torbiere, i laghi, gli stagni, i corsi di acqua ed i diritti d'uso su acque pubbliche con le opere annesse si valutano in base al valore venale normale, corrente nel periodo dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 e con riguardo alla capitalizzazione del loro reddito netto di natura industriale, secondo le norme dettate dall'art. 28 per la valutazione delle aziende commerciali.

Art. 12.

Il reddito netto dei terreni, da tenere in conto agli effetti della valutazione definitiva del patrimonio si determina sulla base del reddito lordo del fondo, nei due anni agrari antecedenti al 1° gennaio 1920 depurato delle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo stesso e per la raccolta dei prodotti, e con le detrazioni seguenti;

a) spese e contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche;

b) spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture;

c) canoni per acque di irrigazioni ed acque potabili;

d) una quota per i premi di assicurazione contro i danni di ogni specie;

e) una quota per le spese di amministrazione.

In mancanza di prova contraria l'importo complessivo delle detrazioni, da *a* ad *e*, sarà determinato in ragione del 25 per cento del reddito netto di cui al 1° comma del presente articolo;

f) l'ammontare delle imposte e sovrimposte reali di qualsiasi specie e denominazione gravanti sul fondo per l'anno 1919.

A scopo di controllo e di rettifica dei valori derivanti dalla capitalizzazione come sopra eseguita può anche tenersi conto:

1° dei dati risultanti dai catasti vigenti per ricavarne scale di merito per zone assimilabili;

2° dei risultati del catasto agrario, compilato e cura dell'ufficio di statistica agraria del Ministero d'agricoltura;

3° dei valori locativi correnti dei quali gli stabili sarebbero stati suscettibili nel periodo dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920;

4° dei valori venali correnti nel periodo suddetto.

Per valori locativi e venali suddetti si intendono quelli normali correnti in media per zone e culture agrarie nei singoli Comuni fatta astrazione dai deprezzamenti o dalle sopravalutazioni derivanti ai fondi vincolati o liberi dall'esistenza di vincoli nel regime degli affitti od altri contratti agrari nonchè da altre circostanze eccezionali relative al momento dei singoli contratti di compra-vendita o riguardanti i singoli fondi ed appezzamenti.

Per la più equa valutazione dei redditi netti, dei valori locativi e dei valori venali predetti la finanza potrà compilare tabelle di valori medi per zone e culture agrarie nei singoli Comuni così da eliminare tra regioni agrarie similari, le sperequazioni che potrebbero derivare dal grado di frazionamento della proprietà, dal diverso modo di conduzione dei fondi, e da ogni altra circostanza influente sul mercato.

Art. 13.

Il reddito netto dei fabbricati, da tenere in conto agli effetti della valutazione del patrimonio è determinato sulla base del valore locativo del quale lo stabile sarebbe stato suscettibile al 1° gennaio 1920 in assenza del regime vincolativo agli effetti a norma del primo comma dell'art. 11 e con le detrazioni seguenti:

a) le spese a carico del proprietario per manutenzione, riparazione e amministrazione dello stabile;

b) una quota per l'assicurazione contro gli incendi;

c) le spese che possono ritenersi effettivamente sostenute dal proprietario per riscaldamento, illuminazione, distribuzione d'acqua e simili.

In mancanza di prova contraria l'importo complessivo delle detrazioni predette sarà determinato in ragione del 25 0|0 del valore locativo;

d) le imposte e sovraimposte od altri contributi obbligatori gravanti sullo stabile per l'anno 1919.

A scopo di controllo e di rettifica dei valori derivanti dalla capitalizzazione come sopra eseguita può anche tenersi conto del valore venale corrente nel periodo dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 a norma dei due ultimi comma del precedente articolo 12.

Art. 14.

La valutazione dei terreni è fatta distintamente per ogni fondo rustico, costituente di fatto o per consuetudine una unità

culturale, ivi compresi i fabbricati rustici e gli altri strumenti di produzione destinati a servizio del fondo stesso.

Quando la valutazione del fondo non venga fatta mediante capitalizzazione dell'intero reddito netto (agricolo e dominicale) di cui al primo comma dell'art. 12, le scorte vive e morte di spettanza dominicale, saranno valutate separatamente ed il loro valore sarà aggiudicato a quello dominicale del fondo.

La valutazione separata delle scorte vive e morte di spettanza dominicale, è fatta secondo la consistenza al principio dell'anno agrario 1919-920. Questa norma si applica anche per le scorte degli affittuari, mezzadri e coloni parziari.

Art. 15.

I crediti debbono valutarsi al loro importo nominale.

Può essere accordata una riduzione sopra questo valore, quando sia iniziato contro il debitore procedimento di espropriazione, quando contro il debitore sia stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento, o quando concorrano altre circostanze di fatto che lascino presumere la sicura perdita totale o parziale del credito.

L'applicazione dell'imposta rimane sospesa, fino ad esito di giudizio, per la parte di patrimonio corrispondente a crediti, rispetto ai quali sia stata emessa una sentenza non ancora passata in cosa giudicata che ne dichiari la inesistenza.

Per i crediti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta in base al relativo valore attuale, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 4 per cento fino alla data di scadenza.

Art. 16.

Quando la nuda proprietà e l'usufrutto dei terreni, fabbricati ed altri beni appartengano a soggetti d'imposta diversi il valore di tali diritti reali sarà determinato con le norme seguenti.

Il valore della proprietà nuda è determinato in base alla differenza tra il valore della intera proprietà e quello dell'usufrutto.

Lo stesso criterio si applica par la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso o di abitazione. Per il periodo dell'applicazione dell'imposta in via provvisoria, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, l'annualità dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione ai fini della separazione del corrispondente valore da quello della nuda proprietà sarà determinata applicando il tasso del 5 per cento al valore complessivo dei terreni e dei fabbricati quali risulta dal computo fatto sulla base dei coefficienti fissi indicati all'art. 10 predetto.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione di cui al precedente comma si calcola scontando al momento attuale le singole annualità di reddito:

a) alla ragione del tasso contrattuale, e, in mancanza, alla ragione composta del 4 per cento, se trattasi di diritti, la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione del tasso contrattuale, e, in mancanza, alla ragione composta del 4 per cento, e con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe di età del redditiario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui.

Il ministro delle finanze è autorizzato a pubblicare con decreto Ministeriale le tabelle per la valutazione di cui alla lettera *b)*.

Art. 17.

Le norme contenute nel precedente articolo valgono anche per la ripartizione del valore dei beni di enti ecclesiastici beneficiari da considerare ai fini dell'imposta come nudi proprietari e gli attuali investiti del beneficio, da considerare come redditiari. Per la ripartizione predetta l'età dell'investito è sempre considerata uguale ad anni 30. Il valore dell'intera proprietà viene determinato al netto delle passività di cui all'art. 21, nonchè della quota di concorso e degli altri tributi speciali gravanti sugli enti medesimi.

L'imposta è applicata soltanto sul valore della nuda proprietà con le aliquote indicate al 1° comma dell'art. 31.

Art. 18.

I censi, i canoni, i livelli ed altre prestazioni che abbiano carattere perpetuo e enfiteutico, si tengono in conto in ragione del 100 per cinque del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi, pel riscatto, applicare un saggio diverso.

Art. 19.

I titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale al netto di cedole, del 1° semestre del 1919; ma in sede di valutazione definitiva del patrimonio dovrà tenersi conto della quotazione media, relativa al periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920 qualora la quotazione stessa sia inferiore a quella del semestre predetto.

Le cifre corrispondenti alle due valutazioni suindicate risultano dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 20.

Le azioni, le obbligazioni, le cartelle di prestito e gli altri titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti, sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre aprile-settembre 1919; ma in sede di valutazione definitiva del patrimonio dovrà tenersi conto della media dei prezzi di compenso dal periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920, qualora la media stessa sia inferiore a quella del semestre predetto.

Per i titoli non quotati in borsa si adotta la stessa valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione al 1° gennaio 1920. Quando questa liquidazione manchi si avrà riguardo ad elementi presuntivi tenendo conto dei prezzi di vendita eventualmente conosciuti e di ogni altro elemento sussidiario.

I titoli esteri di qualsiasi specie sono valutati secondo le norme dettate nei commi precedenti, tenendo conto, nei riguardi del cambio, della quotazione media del periodo cui si riferisce la valutazione. Quando manchino elementi di valutazione, o questi sieno insufficienti, è in facoltà della finanza sia di assumere come base di imposizione, il valore denunziato dal contribuente, sia di chiedere che i titoli stessi le siano ceduti per quel valore, fino a concorrenza di tutta l'imposta dovuta, tenuto conto delle variazioni del cambio avvenute nel frattempo.

Art. 21.

Dall'ammontare lordo del patrimonio, risultante dalla somma dei singoli elementi che concorrono a formarlo, sono ammessi in detrazione;

a) tutti i debiti che sono a carico del contribuente, in quanto sia noto il nome ed il domicilio del creditore nello Stato o in quanto trattasi di somme provenienti dall'estero e depositate presso Istituti di credito del Regno dichiarate esenti a sensi dell'art. 6 ultimo comma. È fatta esclusione per quei debiti che gravino sopra attività non tenute in conto agli effetti della valutazione del patrimonio;

b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 18, dei censi, canoni, livelli e di altre prestazioni di carattere perpetuo od enfiteutico che aggravino il patrimonio del contribuente, in quanto concorrano le condizioni indicate alla lettera *a)* del presente articolo;

c) la somma corrispondente al valore attuale delle rendite temporanee e vitalizie di cui il patrimonio del contribuente sia gravato;

d) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sopra immobili facenti parte del patrimonio del contribuente;

e) l'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra, quella sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra e le altre imposte e gravami pubblici, non dedotti in sede di valutazione dei singoli cespiti patrimoniali, sempre quando trattisi di debito riferentesi ad un periodo anteriore al 1° gennaio 1920, che alla data stessa debba essere ancora assolto.

Art. 22.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, che non risulti da atto pubblico, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, senza che sia ammessa prova in contrario, e non si fa luogo nè alla detrazione del debito, nè, rispettivamente, alla iscrizione del credito.

Per i crediti di natura commerciale, ivi compresi quelli derivanti dai riporti o da anticipazioni anche se non fatti da commercianti, l'esistenza del debito, agli effetti del disposto del presente articolo, può essere provata con i mezzi consentiti dal Codice di commercio e dalle leggi speciali.

Art. 23.

I debiti verso gli stranieri, la cui detrazione non possa consentirsi in ordine al disposto dell'art. 21, lettera *a*), vanno ugualmente detratti per la determinazione del patrimonio netto del contribuente, ma sono assoggettati all'imposta come costituenti un separato patrimonio a sè stante, con l'aliquota corrispondente alla totalità del loro ammontare, per ogni creditore straniero, sempre quando ne sia dimostrata la esistenza con documenti di data certa. L'imposta è inscritta al nome del debitore con aliquote decennali ridotte alla metà di quelle indicate all'art. 30, salvo il diritto della rivalsa verso il creditore. Questa applicazione di imposta non ha luogo per le somme provenienti dall'estero e depositate presso Istituti di credito nel Regno, le quali sono esenti da imposta a norma del terzo comma dell'articolo 6.

Art. 24.

Chiunque abbia dato titoli di ogni specie in anticipazione od a riporto ed abbia provveduto alla presentazione della relativa denunzia, ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'Istituto od il privato sovventore della anticipazione, o prenditore dei titoli a riporto.

Il prenditore dei titoli a riporto ha obbligo di comprendere nella propria denunzia la somma che al 1° gennaio 1920 aveva impiegata in operazioni di riporto.

Art. 25.

Al patrimonio netto risultante dalla differenza tra le attività lorde e le passività deducibili indicate negli articoli precedenti, si aggiunge una quota del cinque per cento della differenza stessa in conto del valore del mobilio e dei gioielli e una quota dell'uno per cento in conto valutazione del denaro, salvo che non concorrano elementi e dati di fatto che autorizzino la finanza ad una più elevata valutazione di queste attività patrimoniali.

La indicata quota imputabile al danaro od ai gioielli rappresenta il minimo di imposizione, fermo l'obbligo da parte del contribuente di denunziarne il quantitativo o il valore effettivamente posseduto, a termine dell'art. 34 e ferma nella finanza la facoltà di deferire il giuramento a norma dell'art. 38.

La quota presunta del cinque per cento in conto valore del mobilio e dei gioielli non si aggiunge al patrimonio dello straniero, residente all'estero e che abbia beni nello Stato, se non risulti che egli vi possieda del mobilio, nel qual caso la quota è presunta in ragione del tre per cento del patrimonio, ferma la facoltà accordata alla finanza per una maggiore valutazione a norma del precedente comma.

Art. 26.

Il patrimonio degli Enti collettivi soggetti alla imposta straordinaria è valutato in base alla sua consistenza al 1° gennaio 1920. La finanza ha facoltà di procedere a rettifica in aumento dei risultati dei bilanci di questi enti, quando vi sia fondato motivo per ritenere che le relative impostazioni attive e passive non rispondono a verità.

Art. 27.

Il patrimonio delle Società e ditte straniere che operano in Italia, sotto qualsiasi forma giuridica, è valutato in base al capitale che al 1° gennaio 1920 risulti comunque investito od esistente nel Regno, ed è assoggettato all'imposta con esclusione di quella parte che sia stata accertata al nome di altri contribuenti.

Per la determinazione di questo capitale si tiene conto, fra gli altri elementi di valutazione ed a norma del successivo articolo 28, anche del reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 28.

Per le aziende commerciali ed industriali si procede a valutazione analitica di tutti i cespiti di qualsiasi specie, che concorrano a formare la consistenza attiva e passiva della azienda, ai fini della ricerca del suo valore netto.

Può anche procedersi a valutazione presuntiva tenendo conto fra gli altri elementi del capitale investito ed accertato ai fini dell'imposta sui profitti di guerra nonchè della capitalizzazione del reddito al netto della corrispondente imposta di ricchezza mobile, ad un tasso variante tra il 10 ed il 30 per cento a seconda della importanza relativa del capitale e del lavoro nella produzione del reddito stesso. A que to fine per la determinazione del reddito del quale l'azienda è suscettibile, si ha riguardo anche al reddito ordinario detratto agli effetti dell'imposta sui profitti di guerra, alla media del reddito che sia iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per il triennio anteriore al 1920 o che altrimenti risulti dai libri commerciali dell'azienda per il triennio stesso.

Il patrimonio così valutato è attribuito ai singoli componenti le Società in ragione delle quote rispettive.

Art. 29.

Qualora il tenore di vita del contribuente, posto in relazione ai suoi redditi conosciuti sia tale da far ritenere che il patrimonio risultante dalla valutazione analitica dei singoli beni sia inferiore a quello effettivamente posseduto dal contribuente stesso, o quando altri elementi indiziari concorrano, può procedersi ad accertamento presuntivo.

Art. 30.

Sono soggetti all'imposta i soli contribuenti il cui patrimonio imponibile raggiunga il valore di L. 50,000.

L'ammontare dell'imposta da corrispondersi in un ventennio è determinato in base alle aliquote seguenti:

Sopra L. 50.000 il 4.50 0[0 pari a ragione d'anno al 0.225 0[0.

Sopra L. 100.000 il 5.61 0[0 pari a ragione d'anno al 0.280 0[0.

Sopra L. 200.000 il 6.98 0[0 pari a ragione d'anno al 0.349 0[0.

Sopra L. 500.000 il 9.33 0[0 pari a ragione d'anno al 0.467 0[0.

Sopra L. 1.000.000 l'11.62 0[0 pari a ragione d'anno al 0.581 0[0.

Sopra L. 2.000.000 il 14.48 0[0 pari a ragione d'anno al 0.724 per cento.

Sopra L. 5.000.000 il 19.36 0[0 pari a ragione d'anno al 0.968 per cento.

Sopra L. 10.000.000 il 24.11 0[0 pari a ragione d'anno all'1.205 per cento.

Sopra L. 20.000.000 il 30.03 0[0 pari a ragione d'anno all'1.501 per cento.

Sopra L. 50.000.000 il 40.14 0[0 pari a ragione d'anno al 2.007 per cento.

Sopra L. 100.000.000 ed oltre il 50.00 0[0 pari e ragione d'anno al 2.50 per cento.

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formola seguente:

$$y = 0.1460802\ x\ 0.3167973$$

Nella formula x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile.

Quando il patrimonio risulti costituito per almeno 3[5 del suo ammontare netto da beni mobili, l'imposta dovrà corrispondersi in un decennio, sulla base delle stesse aliquote precedenti, tenuto conto della detrazione degli interessi del 5 per cento per la disposta abbreviazione dei termini.

Per i patrimoni imponibili fra 50.000 e 100 mila lire le frazioni di L. 1.000 fino a L. 500 incluse si trascurano, quelle superiori a L. 500 si arrotondano a L. 1.000. In simil modo per quelli oltre centomila e fino a duecentomila, l'arrotondamento avviene per unità di duemila lire. Oltre duecentomila, e fino a cinquecentomila, per unità di cinquemila. Oltre cinquecentomila e fino al milione, per unità di diecimila. Oltre un milione e fino a due milioni, per unità di ventimila. Oltre due milioni e fino a cinque milioni, per unità di cinquantamila. Oltre cinque milioni e fino a dieci milioni, per unità di centomila. Oltre dieci milioni e fino a venti milioni, per unità di duecentomila. Oltre venti milioni e fino a cinquanta milioni, per unità di cinquecentomila. Oltre cinquanta milioni, per unità di un milione.

Con decreto del ministro delle finanze sarà pubblicata una tabella, indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondenti alle varie cifre di patrimonio imponibile.

Art. 31.

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli Istituti di credito fondiario non gestiti da Società per azioni, e gli altri enti che non operano nell'interesse di soci e le associazioni mutue debbono l'imposta sul loro patrimonio per la durata di un ventennio con aliquote corrispondenti alla misura del quarto di quelle indicate al precedente art. 30.

Sul patrimonio posseduto in Italia da Società straniere operanti nel Regno quando non possa farsene inscrizione al nome dei soci, cui spetta, è applicata l'imposta per la durata di un ventennio con aliquote corrispondenti alla metà di quelle indicate al precedente art. 30.

CAPO IV.

Della dichiarazione

Art. 32.

Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione del suo patrimonio

Le Società in accomandita semplice, in nome collettivo o di fatto hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione del loro patrimonio e di indicare le quote spettanti ai singoli soci, indipendentemente dall'obbligo della denunzia individuale delle quote rispettive a cui sono tenuti i soci stessi, al nome dei quali si effettua la iscrizione dell'imposta. Le sanzioni stabilite per i soci contribuenti sono applicabili anche in confronto delle Società suddette.

Nella determinazione del patrimonio deve aversi riguardo alla consistenza dello stesso al 1° gennaio 1920.

Art. 33.

Le dichiarazioni che siano state presentate dai contribuenti oltre il termine fissato dall'art. 33 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, sono considerate tempestive.

Ai contribuenti che non abbiano prodotta alcuna denuncia fino alla data di pubblicazione del presente decreto o che, avendola presentata, vi abbiano omessa qualche attività, è concesso di presentare la denuncia dell'intero patrimonio o quella dei cespiti omessi fino al 30 giugno 1922.

Per i cittadini residenti fuori del confine del Regno anche per ragioni di pubblico servizio, il termine predetto resta fissato al 31 luglio se il paese di residenza trovasi in Europa ed al 31 agosto se trovasi fuori di Europa. È valida la presentazione fatta dai contribuenti presso gli uffici di Consolato italiano all'estero e presso gli uffici finanziari nelle nuove provincie e nelle colonie.

Le denuncie saranno compilate nelle apposite schede gratuitamente distribuite dall'Amministrazione.

Art. 34.

La dichiarazione deve indicare:

1° il cognome, nome, paternità e domicilio del contribuente e, quando si tratti di enti collettivi, la denominazione e la sede;

2° le attività patrimoniali, singolarmente specificate, compreso il danaro, di spettanza del contribuente, anche quando siano eventualmente intestate a terzi e il valore di ciascuna delle attività predette, determinato a norma del titolo primo del presente decreto; e, quando il contribuente ne abbia conoscenza, anche la data di stipulazione e la data e l'ufficio di registrazione degli atti o delle denuncie di successione, in forza di cui i beni immobili denunziati pervennero al contribuente.

Per i titoli pubblici e privati, indicati agli articoli 19 e 20, l'obbligo della denunzia è limitato alla enunciazione della qualità, della serie e del numero d'ordine di ogni titolo con la indicazione del rispettivo valore nominale; per i titoli esteri è obbligatoria anche l'indicazione del valore.

Per i terreni e i fabbricati basterà, nella denuncia del contribuente, la sola indicazione dei cespiti, e quando sia noto, del reddito imponibile inscritto nei catasti. Per i contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto non abbiano provveduto a presentazione della loro denuncia è obbligatoria anche la indicazione del valore venale dei terreni e dei fabbricati al 1° gennaio 1920 ferma la liquidazione della imposta sulla base dei coefficienti provvisori indicati al 1° comma dell'art. 10, finchè non sia eseguita la valutazione definitiva dei beni predetti a norma degli articoli 11 a 14. L'omissione della indicazione del valore venale equivale, agli effetti della penale, alla omessa denuncia del cespite;

3° le singole passività ipotecarie o chirografarie di qualunque specie gravanti il patrimonio, il cognome, nome, paternità e domicilio dei rispettivi creditori, e, qualora esista un titolo registrato, la data ed il luogo di stipulazione e di registrazione;

4° l'età del contribuente, la composizione della sua famiglia, l'età dei discendenti di sesso maschile conviventi a suo carico, ed il nome di quei componenti la famiglia stessa che siano invalidi di guerra, vedovi, genitori ed orfani morti in guerra, o per fatto di guerra.

Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, potrà il contribuente farne designazione nella sua denuncia, indicando la persona o l'ente di diritto o di fatto cui spetta e allegando la prova relativa.

Art. 35.

È obbligatoria la inclusione e descrizione nella denunzia, a termini dell'articolo precedente, di tutti i beni dei quali il cittadino è venuto in possesso all'estero dal 1° agosto 1914.

Art. 36.

A corredo della denunzia, il contribuente deve presentare le

copie o gli estratti in carta semplice, dei documenti indicati al n. 3 dell'art. 34.

Per gli atti indicati al precedente comma e per qualsiasi altro documento da cui debba risultare a chi spettino le diverse attività patrimoniali, e che sia in contravvenzione con le leggi del bollo e del registro, il contribuente è ammesso a provvedere alla loro regolarizzazione senza applicazione di sopratassa o pena pecuniaria. Questa disposizione si applica anche in rapporto ai titoli esteri, oggetto della denunzia, che non sieno stati sottoposti alla corrispondente tassa di bollo. quando il valore effettivo dei titoli risulti inferiore al loro valore nominale la tassa di bollo sarà commisurata al valore effettivo. Dopo definito l'accertamento dell'imposta sul patrimonio il contribuente avrà diritto di ripetere le somme eventualmente pagate in più.

Nei casi di denunzie di crediti fruttiferi risultanti da atti non registrati, i cui redditi siano sfuggiti all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e non ancora accertati, è accordato anche l'esonero dalla imposta stessa a tutto il 31 dicembre 1919.

Art. 37.

La dichiarazione è presentata all'agenzia delle imposte alla cui giurisdizione appartiene il Comune nel quale il contribuente privato ha il suo domicilio e l'ente collettivo la sede.

Nei Comuni ove non esiste agenzia delle imposte, la dichiarazione può essere presentata al sindaco, che ne lascia ricevuta secondo le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e ne fa invio all'agenzia competente non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento.

L'obbligo della presentazione incombe al contribuente od a chi lo rappresenta per legge, e la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal contribuente stesso o dal suo incaricato.

Per gli enti soggetti a pubblicità di bilancio, e per tutte le aziende industriali e commerciali che abbiano al proprio servizio un ragioniere o contabile è obbligatoria anche la firma di quest'ultimo.

Art. 38.

L'Amministrazione delle finanze ed i Collegi giudicanti possono in ogni tempo invitare il contribuente a presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione di regolare avviso, per sottoscrivere una formula di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni fatte dal contribuente stesso, e da confermarsi o correggersi in quest'occasione, sono integrali e veritiere in rapporto alla qualità e quantità dei beni di spettanza del contribuente ed alla esistenza delle passività e dei carichi relativi.

Il giuramento è raccolto nei singoli casi, dall'autorità che ha invitato a prestare il giuramento.

Capo V.

Della procedura di accertamento e della procedura contenziosa

Art. 39.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte possono:

1° richiedere ai notai ed a tutti i capi di uffici pubblici e privati, agli intermediari e commissionari, copie od estratti di documenti, ed ogni altra notizia che possa loro abbisognare, derogandosi, a tal fine, a qualsiasi disposizione legislativa contraria.

I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, dei valori in deposito, sono tenuti a denunziare all'agenzia delle imposte nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

Qualora il depositante neghi che il deposito sia di sua proprietà, si applica la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 22;

2° intimare al contribuente e ad ogni altra persona di comparire direttamente o a mezzo di un suo legittimo mandatario, per fornire chiarimenti prove ed informazioni o per produrre documenti;

3° visitare gli immobili di qualsiasi specie ed accedere in qualunque locale ove si esercitano industrie, commerci ed arti o mestieri, o dove siano comunque depositati beni di ogni genere;

4° farsi presentare e ispezionare tutti i registri, atti e documenti degli enti pubblici e privati, i registri, anche ausiliari, e comunque tenuti dalle Società ed Associazioni di ogni specie e da ogni industriale, commerciante o intermediario; qualunque altro atto, titolo o documento, sia che riguardi il contribuente, sia che riguardi interessi di terzi e quand'anche trattisi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento della imposta portata dal presente decreto.

5° richiedere, in rapporto ai beni esistenti all'estero, tutti i dati enunciati nei seguenti articoli 40 e 41.

Art. 40.

Tutti coloro che, dopo il 1° agosto 1914, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nel Regno, o per l'apertura di crediti all'estero presso le loro filiali od altri Istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, nome e domicilio del committente o creditore; la qualità e quantità, il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione, o dell'accreditamento all'estero.

Art. 41.

Chiunque dopo il 1° agosto 1914 sia venuto in possesso di divisa estera per acquisto o per altro titolo, deve, su richiesta della finanza, e dei Collegi giudicanti, fornire la prova del corrispondente impiego.

In mancanza di questa prova, la divisa stessa deve considerarsi come tuttora esistente nel patrimonio di chi ne venne in possesso, valutandola a questo effetto al prezzo di acquisto, o a quello del 1° gennaio 1920, quando quest'ultimo sia superiore al prezzo di acquisto.

Art. 42.

Per la revisione delle dichiarazioni dei contribuenti e per gli accertamenti di ufficio, si segue la stessa procedura tracciata dalla vigente legislazione per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa norma si adotta in rapporto alla procedura contenziosa.

Per la risoluzione delle controversie per l'applicazione della imposta sul patrimonio in prima e seconda istanza le Commissioni istituite per la imposta di ricchezza mobile sono aumentate dei due membri aggiunti ai fini della imposta sui fabbricati.

Quando i componenti le Commissioni amministrative di prima e seconda istanza per le imposte dirette siano stati aumentati ai sensi degli articoli 42 e 46 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, la Sottocommissione funzionante per l'imposta sul patrimonio dovrà essere composta di una rappresentanza proporzionale di membri nominati per l'imposta di ricchezza mobile e di quelli aggiunti per la imposta sui fabbricati.

Quando sieno costituite le Giunte di stima e sia effettuata la costituzione delle Commissioni giudicanti secondo le norme tracciate nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, potrà con decreto Reale e su

proposta del ministro delle finanze estendersi all'applicazione dell'imposta sul patrimonio la procedura indicata nel decreto predetto.

Art. 43.

Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'art. 39 ai funzionari delle imposte.

Le Commissioni di prima istanza e di appello possono inoltre eseguire d'ufficio gli accertamenti non proposti dalle agenzie ed elevare le cifre di patrimonio fissate dalla agenzia, o concordate tra i contribuenti e l'agenzia, anche se già inscritte a ruolo.

CAPO VI.

Del pagamento dell' imposta

Art. 44.

Per la riscossione dell'imposta sul patrimonio si applica la legge 29 giugno 1902, n. 281, in quanto non sia in contraddizione con le norme speciali dettate con il presente decreto.

Sono inoltre applicabili, per la riscossione stessa, le disposizioni portate dagli articoli 28, 29 e 30 (comma 1, 3 e 4) 33 e 34 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, sui profitti di guerra.

Nei casi indicati nell'art. 35 del testo unico, citato nel comma precedente, l'intendente di finanza può disporre, con le norme indicate al successivo art. 36, che le somme dovute per imposta e penalità portate dal presente decreto sieno versate direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dandone notizia agli esattori ed al ricevitore provinciale, ed accordando loro corrispondente tolleranza.

Sulle somme così versate non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

I ruoli nominativi per l'imposta sul patrimonio non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati in tema d'imposta di ricchezza mobile per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli medesimi.

Art. 45.

Il pagamento dell'imposta sul patrimonio può effettuarsi, oltre che in numerario, in buoni del tesoro ordinari, in cedole del debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, in assegni postali ed in vaglia bancari e fedi di credito degli Istituti di emissione.

Quando il contribuente effettui il pagamento mediante buoni del tesoro, questi sono tenuti in conto al loro valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

Art. 46.

È autorizzato il riscatto dell'imposta patrimoniale con l'abbuono dell'interesse composto al 6 per cento in ragione d'anno e per il numero delle annualità il cui pagamento, per effetto del riscatto, viene ad essere anticipato.

Ai contribuenti che prima del 31 dicembre 1923 effettuino il riscatto totale delle annualità di imposta non ancora scadute, sarà altresì accordato l'abbuono del 4 per cento sull'ammontare complessivo delle tre prime annualità scadute e per l'importo di esse che sia stato già pagato entro il 30 giugno 1922.

A tutti i contribuenti che effettuino il riscatto dell'imposta può essere consentito dall'Amministrazione di pagare l'imposta stessa mediante ruoli nominativi da riscuotersi in un numero di rate bimestrali uguali non superiori al numero di dodici, senza obbligo di corresponsione di interessi.

Art. 47.

L'Amministrazione della finanza può procedere d'ufficio al riscatto dell'imposta sul patrimonio gravante i beni di sudditi ex-nemici ed, in genere, i beni posseduti da stranieri nel Regno quando vi sia fondato motivo che possa venir meno la garanzia al credito dello Stato.

Può anche procedersi al riscatto d'ufficio quando i beni del contribuente soggetto ad imposta sul patrimonio cadano in successione o vengano trasferiti per atto tra vivi a titolo gratuito e quando per qualsiasi motivo possa comunque temersi la perdita dell'imposta.

Il riscatto d'ufficio viene disposto dall'intendenza di finanza il quale, quando ritenga che concorrano fondati motivi per la miglior tutela delle ragio i dell'erario, può ordinare il versamento dell'intero importo in unica rata da effettuarsi su disposizione dell'intendente stesso o all'esattore delle imposte ovvero direttamente in tesoreria.

Art. 48.

È autorizzato il riscatto parziale per i singoli immobili o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.

La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'annualità di imposta, che si ottiene applicando al valore dell'immobile cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'art. 30.

Qualora l accertamento non sia ancora definitivo, il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto, saranno determinati di ufficio, in via provvisoria e senza pregiudizio delle rettifiche in più o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

Art. 49.

Il versamento dell'imposta riscattata può essere fatto direttamente in tesoreria per disposizione dell intendente di finanza, sia di ufficio che su domanda del contribuente il quale, in tal caso, può essere esonerato dal pagamento dell'aggio di riscossione.

Art. 50.

A favore dei contribuenti che abbiano effettuato il riscatto della imposta sul patrimonio è ammessa in detrazione dal reddito soggetto ad imposta complementare progressiva, l'ammontare della annualità d'imposta riscattata, fino alla scadenza del periodo per il quale avrebbe dovuto effettuarsene il pagamento a norma del presente decreto.

CAPO VII.

Sanzioni e disposizioni diverse.

Art. 51.

Chi abbia omesso di presentare la denuncia del patrimonio, entro i termini fissati nel capo IV di questo titolo, è soggetto ad una pena pecuniaria corrispondente ad un ottavo dell'imposta sul patrimonio che resterà definitivamente stabilita.

Chi abbia presentata in termini denuncia in tutto od in parte non rispondente a verità, incorre in una pena pecuniaria pari al quarto dell'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato.

Non si applica questa pena pecuniaria quando l'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato non supera il sesto della imposta dovuta.

Qualora il contribuente si rifiuti di firmare la formula del giuramento a lui deferito o non si presenti nel termine all'uopo fissato dall'articolo 38, è soggetto ad una pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta, che resterà stabilita.

È data facoltà alla finanza di rinunziare all'applicazione delle pene pecuniarie predette qualora il contribuente addivenga a concordato sull'accertamento del patrimonio prima del 31 di-

cembre 1922]e purchè sull'accertamento stesso non sia intervenuta ancora alcuna decisione.

Art. 52.

Indipendentemente dalle pene pecuniarie stabilite nel precedente articolo, può essere disposta la confisca di una somma corrispondente al valore patrimoniale sottratto al debito d'imposta quando il contribuente abbia prestato falso giuramento ovvero sia ricorso ad atti compiuti per deliberato fine di frode allo Stato, quali: l'alterazione dei registri cantabili; la omessa iscrizione negli inventari di attività, o la iscrizione di passività incsistenti; la formazione di scritture fittizie, o di altri documenti per nascondere in tutto o in parte la verità; la negata esistenza totale o parziale di cespiti e gli atti rivolti a costringere altri al diniego stesso.

Art. 53.

I contribuenti che impediscono ai funzionar. ed ai collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'art. 39, nn. 3 e 4, sono soggetti ad una pena pecuniaria fissa di lire 200 e ad una sovrimposta pari al terzo dell'imposta dovuta. Quando tale impedimento sia stato fatto ai funzionari in sede di accertamento, non potranno più i contribuenti ottenere che i libri, registri e documenti di ogni specie, dei quali non abbiano consentito la visione, malgrado regolare diffida, possano essere presi in esame dai Collegi giudicanti, che emetteranno perciò le loro decisioni in base a criteri presuntivi.

I capi degli enti pubblici e privati, i notai e tutti coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termini dell'articolo 39, vi si rifiutino o non vi ottemperino dentro il termine fissato, che non può essere mai inferiore di 20 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono in una pena variabile da L. 500 a L. 2000.

Art. 54.

Le pene fisse stabilite nel precedente articolo sono applicate mediante notificazioni fatte dall'agenzia delle imposte, o di sua iniziativa o su richiesta delle Commissioni giudicanti. Contro tale notifica è ammesso il reclamo alla Commissione di primo grado la cui decisione è irrevocabile.

Le altre pene pecuniarie, comprese quelle per omessa, inesatta o incompleta denunzia, portate dall'art. 51, sono notificate dalle agenzie delle imposte con lo stesso avviso contenente la rettificazione o la proposta di ufficio e restano definite col definirsi dell'accertamento. Nei casi di contestazione, le Commissioni giudicanti si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito delle controversie.

Per la confisca, di cui all'art. 52, si provvede a denunzia alla autorità giudiziaria per parte dell'Intendenza di finanza della Provincia, su proposta dell'agenzia o delle Commissioni giudicanti.

Art. 55.

Le pene pecuniarie stabilite nel presente decreto non possono essere condonate nè ridotte, se non con provvedimento legislativo salva la eccezione indicata nell'ultimo comma dell'art. 51.

Il loro ammontare è devoluto per un terzo a beneficio dell'erario, per un terzo alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e per l'altro terzo a beneficio dell'Opera nazionale dei combattenti.

Art. 56.

Il credito della finanza per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente al 1° gennaio 1920 salvi sempre i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169.

È in facoltà della finanza di rinunziare a questo privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuno o parte di essi contro prestazione di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

La finanza ha inoltre privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta sul patrimonio al momento della riscossione. Questo privilegio, però è posposto a tutti i privilegi generali e speciali di cui agli articoli 1956, 1957 del codice civile.

Nei casi di esecuzione forzata o di fallimento, la finanza ha il diritto di essere collocata per la totalità della imposta, il cui ammontare sarà determinato con le norme dell'articolo 46.

Art. 57.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la imposta sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello fissato per la presentazione delle denuncie a norma delle disposizioni contenute nel capo IV del presente decreto.

Quando trattasi di contribuenti che sieno possessori di beni stabili il termine predetto si prescrive, rispetto alla totalità dei beni del contribuente, entro il quinquennio fissato dall'art. 10 per la valutazione definitiva.

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della denuncia.

Entro gli stessi termini indicati al primo, secondo e terzo comma, si prescrive l'azione delle Commissioni per gli accertamenti d'ufficio e per la rettifica di quelli che si rendessero definitivi per tacita accettazione delle proposte delle agenzie ovvero per concordato Il termine assegnato alle Commissioni non può scadere, in ogni caso, prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo, e non si riferisce agli accertamenti in contestazione per i quali è sempre salvo il diritto alla rettifica predetta.

L'iscrizione provvisoria a ruolo in base alle denuncie non ancora rettificate dalla finanza non preclude il diritto di questa a procedere alla rettifica ed accertamento d'ufficio nei termini suesposti.

Ogni conguaglio di imposta tra le annualità provvisoriamente iscritte a ruolo e già pagate e quelle che risulteranno effettivamente dovute in base alle norme del presente decreto sarà regolato in sede di accertamento definitivo.

Art. 58.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti, e tutti coloro, che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto professionale a termini dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Art. 59.

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si osservano le norme dettate per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

TITOLO II.

Dell'imposta sul patrimonio nei riguardi dei contribuenti che hanno subito danni di guerra

Art. 60.

Ai fini del presente titolo intendesi per « danno di guerra » quello considerato come tale ai sensi dell'art. 3 del testo unico

delle disposizioni legislative, portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 61.

Si presume che abbiano sofferto danni di guerra i beni situati nelle zone delle terre già invase o devastate, indicate nel decreto 29 maggio 1919. n. 975, che reca disposizioni per la riscossione delle imposte dirette.

In tale presunzione sono adottate a favore dei beni situati in dette zone, e in deroga alle disposizioni contenute nel precedente titolo, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 62.

Nella dichiarazione di patrimonio, il contribuente deve denunciare il valore dei beni situati in una delle zone contemplate nell'articolo precedente secondo lo stato in cui si trovano al 1° gennaio 1920, e in base ai prezzi che a quella data si possono realizzare.

Qualora il contribuente non possa indicare il prezzo di parte o di tutti i beni, egli può sostituire alla dichiarazione dei prezzi realizzabili una descrizione particolareggiata della quantità e qualità dei beni e dello stato in cui si trovano al 1° gennaio 1920.

Il valore dei beni così denunziati verrà determinato, appena possibile, seguendo la procedura tracciata al titolo I del presente decreto e tenendo conto a tal fine: dei prezzi di vendita verificatisi nei periodi più prossimi al 1° gennaio 1920; della eventuale indennità per risarcimenti di danni di guerra; del valore di mercato raggiunto dai beni stessi, dopo avvenuta la ricostruzione; delle somme investite dopo la data predetta e degli altri elementi che si possano prendere in considerazione, fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 10 qualora la valutazione eseguita in base ad esso sia in via provvisoria, sia in via definitiva resulti più favorevole al contribuente.

Art. 63.

Al patrimonio netto, determinato a norma del precedente articolo, si aggiunge il valore del denaro, del mobilio e dei gioielli, sul a base delle percentuali indicate all art. 25, ammettendo anche a favore del contribuente, la prova contraria in rapporto al valore presunto del mobilio e dei gioielli. Questa prova contraria, per il periodo predetto, è ammessa non solo a favore del contribuente che abbia beni in una delle zone indicate nell'art. 61, ma anche a favore del contribuente che abbia beni nelle zone devastate dai recenti terremoti di Avezzano e del Mugello, secondo la delimitazione che sarà fatta mediante apposito decreto.

Art. 64.

Nella dichiarazione di patrimonio, il contribuente deve indicare l'ammontare dei danni dipendenti da fatto di guerra, di cui ha chiesto risarcimento ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Quando all'atto della dichiarazione il contribuente non abbia ancora presentata domanda di risarcimento, egli deve dichiarare se intende presentarla in seguito, e, quando la presentazione di tale domanda sia avvenuta, dovrà comunicarne copia all'agenzia delle imposte. Non occorre questa comunicazione, se l'agenzia competente all'accertamento sia la stessa che provvede alla liquidazione dei danni.

All'ammontare dei danni risarcibili, il contribuente ha sempre il diritto di aggiungere anche quelli per i quali non abbia diritto a risarcimento, a norma del testo unico predetto, e che debbono tenersi in conto agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 67 anche quando la mancanza del diritto al risarcimento venga successivamente affermata dalla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

Art. 65.

I danni dipendenti da fatto di guerra e non risarcibili, da tenersi in conto ai fini indicati nell'ultimo comma del precedente articolo, riguardano:

a) i mancati o diminuiti redditi patrimoniali, per il periodo intercorso dal momento dell'invasione a tutto il 1919;

b) i mancati o diminuiti redditi patrimoniali previsti per gli anni successivi, per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1920. Nella determinazione di questi redditi si tiene conto, in deduzione, delle imposte e sovrimposte, anche se non vennero per qualsiasi motivo corrisposte;

c) le spese effettivamente sostenute nella misura necessaria per il trasporto in ferrovia, o con altro mezzo, di oggetti sottratti alla possibile offesa nemica, in quanto non siano ammessi a risarcimento a termine dell'art. 12 del testo unico sovra citato e sempre che detta spesa non superi il prezzo di mercato, che al 1° gennaio 1920 può attribuirsi agli oggetti in parola. Questa norma si applica anche per i macchinari ed altri oggetti asportati dal nemico e per i quali sono state a carico del proprietario le spese di trasporto.

Il riconoscimento dei danni, di cui al presente articolo, e la rispettiva valutazione, si effettuano dagli stessi organi e con le stesse norme procedurali riguardanti l'accertamento del patrimonio.

Art. 66.

I redditi patrimoniali mancati o diminuiti ai sensi della lettera *a)* del precedente articolo, si valutano a ragione d'anno, tenendo conto, per la parte mobiliare, delle somme inscritte agli effetti della imposta di ricchezza mobile o altrimenti risultanti da regolari documenti, e, per la parte immobiliare, in base alla ragione del 4 per cento sul valore dei beni, determinato a norma dell'art. 10.

Art. 67.

Per il contribuente che abbia presentato domanda per risarcimento di danni, la valutazione dei beni situati in una delle zone di cui all'art. 61, sarà fatta dopo avvenuta la liquidazione della relativa indennità.

Detta valutazione è fatta aggiungendo al valore netto del patrimonio, determinato ai sensi dell'art. 62:

a) l'ammontare dei danni di guerra non risarcibili, di cui all'art. 65;

b) l'ammontare delle indennità che fosse stata liquidata per danni di guerra, fatta detrazione della parte già corrisposta fino al 31 dicembre 1919, ed applicando una congrua percentuale di riduzione per il sopracosto di ricostruzione, limitatamente a quella parte di indennità che è soggetta all'obbligo del reimpiego. La parte di essa che l'indennizzato sia obbligato a versare a favore altrui, sarà tenuta in conto nel valutare il patrimonio dei percipienti.

Art. 68.

Sul patrimonio così determinato sarà applicata l'aliquota secondo le norme fissate all'art. 30, e dall'ammontare risultante sarà detratto l'importo dei danni non risarciti, di cui agli articoli 64 e 65. Il residuo costituisce il debito d'imposta.

Qualora l'importo dei danni non risarciti superi l'ammontare della quota dovuta dal contribuente per 1920 sul suo debito di imposta, la parte eccedente sarà dedotta, fino ad esaurimento, dalle quote dovute per gli anni successivi.

L'iscrizione dell'imposta al nome del contribuente, che abbia avuto danni risarcibili, non potrà farsi prima dell'anno successivo a quello della riscossione della indennità spettantegli per risarcimento di danni rispetto a cui non vi è obbligo di reimpiego.

Se la determinazione definitiva dell'indennità spettante per risarcimento di danni si trova contestata presso il magistrato ordinario, si farà luogo alla iscrizione provvisoria del contributo in base agli elementi conosciuti, tenendo anche conto della indennità già assegnata, salva la liquidazione definitiva dell'imposta mediante supplemento o rimborso.

Art. 69.

La valutazione del patrimonio ha luogo secondo le norme generali indicate nel capitolo I della presente legge, per il contribuente che non abbia presentato denuncia, relativa a danni risarcibili o non risarcibili, o che venga poi definitivamente riconosciuta infondata.

Art. 70.

Se un contribuente abbia parte del suo patrimonio nelle zone indicate nell'art. 61 e l'altra parte fuori di esse, è soggetto, per quest'ultima, alle disposizioni generali contenute nel titolo I, e per l'altra quota, alle disposizioni degli articoli 62 a 68. Quando sia avvenuta la valutazione anche per i beni posti nelle zone indicate all'art. 61, è fatto il cumulo delle due parti di patrimonio, ai fini di colpirle con l'aliquota corrispondente al loro ammontare complessivo.

Art. 71.

Chi abbia subito danni di guerra sopra beni posti fuori delle zone indicate all'art. 61, deve osservare il disposto dell'art. 64. Limitatamente a questi beni si applicano le norme degli articoli 62 a 68, salve le norme dell'art. 70, per ciò che riguarda il coacervo di tali beni al restante patrimonio.

Art. 72.

Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo primo.

Art. 73.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Allegato.

TABELLA indicante il corso medio (senza cedola) dei titoli emessi e garantiti dallo Stato secondo le quotazioni ufficiali del 1° semestre 1919 e dell'esercizio 1919-920 da tenere in conto nella valutazione del patrimonio (art. 19 del decreto-legge).

I. — Titoli del debito pubblico dello Stato.

1. — *Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.*

	Corso medio 1° semestre 1919	Corso medio luglio 1919 giugno 1920
	—	—
a) *Gran Libro del debito pubblico.*		
(Consolidati).		
Consolidati 3,50 0[0 — 1916	81 27	80 42
Consolidato 3 0[0	56 71	54 60
Consolidato 3,50 0[0 creazione 1902	75 21	71 84
Consolidato 5 0[0 netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, e 6 dicembre 1917, n. 1860)	87 04	86 10
(Redimibili).		
Obbligazioni 3,50 0[0 netto (legge 24 dicembre 1908, n. 731) Categoria I	399 58	382 41
Obbligazioni 3 0[0 netto (legge 15 maggio 1910, n. 228) Categoria I e II	359 30	344 15
Obbligazioni 4,50 0[0 netto - Prestito nazionale (RR. decreti 19 settembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915, n. 859)	79 98	77 87
Obbligazioni 5 0[0 netto - Prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800)	85 25	83 40
b) *Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.*		
(Redimibili).		
Obbligazioni 5 0[0 ferrovie maremmane (Toscana 10 febbraio 1861)	448 —	427 45
Obbligazioni 5 0[0 prestito Blount (Roma 11 aprile 1866)	93 58	93 65
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Cuneo (2ª emissione)	344 —	332 50
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Vittorio Emanuete	343 73	332 67
(Perpetui).		
* Debito feudale 3 0[0 (Modena 3 ottobre 1825)	56 71	54 60
c) *Debiti non inclusi nel Gran Libro.*		
(Redimibili).		
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Savona-Acqui	344 —	325 47
Obbligazioni 5 0[0 ferrovia Udine-Pontebba	395 80	395 91
Azioni privilegiate ferrovia Cavallermaggiore-Bra 2 0[0	292 80	274 59
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	336 23	316 78
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole Mortara	200 —	163 75
Obbligazioni 3 0[0 ferrovie livornesi (serie *A*, *B*, *C*, *D*[1], *D*[11])	340 12	331 98
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856, 1858, 1860)	303 26	285 91
Obbligazioni 5 0[0 ferrovia centrale toscana (serie *A*, *B*, *C*)	563 68	521 07
Obbligazioni 3 0[0 ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	331 53	318 —
Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E* per ciascuna rete)	303 39	283 07
Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di sistemazione del Tevere (emissione 1883, 1884, 1885)	440 —	421 47
Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di		

risanamento della città di Napoli	420 —	410 97
Obbligazioni 5 0[0 per le strade ferrate del Tirreno (serie *A*, *B*, *C*, *D*)	427 86	416 75
Obbligazioni 5 0[0 per le opere edilizie di Roma (serie *A*) . .	440 —	421 47
Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	—	—

(Perpetui).

* Rendita 3 0[0 assegnata ai creditori legali delle Provincie napoletane	56 71	54 60
* Rendita 3 0[0 assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	56 71	54 60

2. — *Debiti amministrati dalla Direzione generale del tesoro.*

(Sono tutti redimibili).

* Certificati di credito ferroviario con interesse 3,65 0[0 (legge 25 giugno 1905. n. 261) . . .	84 75	83 86
* Certificati di credito ferroviario con interesse 3,50 0[0 (legge 25 giugno 1906, n. 638) . . .	81 27	80 42
Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 0[0 (legge 7 luglio 1901, n. 323)	94 75	94 75
(1) Buoni del tesoro quinquennali 4 0[0	98 25	98 25
(1) Buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0[0	98 75	98 75

II. — Titoli garantiti dallo Stato.

Obbligazioni 3 0[0 ferrovie sarde (emissione 1879-1882)	304.29	281.39
Obbligazioni 5 0[0 prestito unificato città di Napoli	77.33	73.42
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 0[0	77 —	77.68
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale (antiche obbligazioni 4 0[0 oro della città di Roma)	410.87	389.52
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3.75 0[0.	72.19	—
Cartelle credito fondiario del Banco di Napoli 3.50 0[0.	461 44	463 65
Cartelle credito fondiario del Banco di Sicilia 5 0[0	—	476 24
Cartelle credito fondiario del Banco di Sicilia 3,75 0[0	—	458 12

(*) Non quotate in Borsa.

(1) I buoni quinquennali 4 0[0 e pluriennali 4 e 5 0[0 sono calcolati alla pari per stabilire il loro valore quando sono prestati in cauzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro
SOLERI.

Il numero 2091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 30 giugno 1867, n. 3797; 16 maggio 1878, n. 4402; 2 settembre 1880, n. 5629; 13 maggio 1900, n. 191; 5 gennaio 1913, n. 41; 23 ottorbe 1917, n. 2102;

Ritenuto opportuno di uniformare le norme riguardanti la nomina dei direttori delle RR. Scuole di applicazione per gli ingegneri e dei RR. Politecnici;

Vista la legge 1° aprile 1917, n. 557;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I direttori delle RR. Scuole di applicazione per gli ingegneri, del R. Istituto tecnico superiore di Milano e della R. Scuola superiore politecnica di Napoli sono nominati per un triennio tra i professori ordinari ed emeriti con le norme di cui all'art. 6 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, salvo quanto transitoriamente è stabilito per la Scuola di applicazione per gli ingegneri della Università di Pisa dall'art. 14 della convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856.

Art. 2.

Gli attuali direttori cesseranno dal loro ufficio il 15 ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 66 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sul distintivo d'onore, per gli ex-irredenti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, oltre gli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara come nel disegno annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 24 novembre 1914, numero 1303, modificato dai decreti Luogotenenziali del 9 luglio 1916, n. 868, 1° aprile 1917, n. 588, 7 aprile 1918, n. 488 e col Nostro decreto del 24 luglio 1919, numero 1296;

Veduto il Nostro decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1918, n. 106;

Veduto l'art. 1, comma 2°, n. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la riforma dell'Amministrazione che autorizza la soppressione di organi, istituti e funzioni strettamente necessari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Comitato dei ministri di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, di concerto con quello degli affari esteri, del commercio, dell'agricoltura, delle colonie, della guerra e della marina;

Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2 dell'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di importazione, esportazione e transito istituito col Nostro decreto del 24 novembre 1914, n. 1303, modificato coi decreti Luogotenenziali del 9 luglio 1916. n. 868, 1° aprile 1917, n. 588, 7 aprile 1918, n. 488, e col Nostro decreto del 24 luglio 1919, n. 1296, è soppresso dal 1° aprile 1922.

Art. 2.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* e fino al 31 marzo 1922 il predetto Comitato consultivo presieduto dal sottosegretario di Stato per le finanze, resterà composto dai seguenti membri:

Il direttore generale delle dogane ed imposte indirette.

Il direttore generale degli approvvigionamenti e consumi.

Il direttore generale del tesoro.

Un funzionario del Ministero di agricoltura ed uno del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione, designati dai rispettivi ministri.

Il segretario generale della Confederazione generale dell'industria italiana.

Un delegato della Confederazione generale degli agricoltori italiani.

Il presidente della Camera di commercio di Roma.

Il funzionario preposto all'ufficio dei divieti d'importazione e di esportazione presso la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Funzionerà da segretario del Comitato un impiegato del Ministero delle finanze con grado di segretario.

Per l'eventuale sostituzione dei componenti il Comitato consultivo, resta in vigore quanto dispone l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1061.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — TORRETTA — BELOTTI — MAURI — GIRARDINI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1922 sul decreto che proroga i poteri dei RR. commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Castelvetro (Modena), Medesano (Parma), Brisighella (Ravenna), e Cavarzere (Venezia), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 22 gennaio 1922 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Castelvetro (Modena), Medesano (Parma), Brisighella (Ravenna), e Cavarzere (Venezia);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati di tre mesi i poteri dei commissari straordinari per le disciolte amministrazioni comunali di Castelvetro, Medesano, Brisighella, Cavarzere.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1921, che approva le istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente medico nel corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 novembre 1921, che approva gli esami suddetti;

Visto il verbale del risultato del concorso stesso, chiuso il 29 gennaio 1922;

DECRETA:

È approvata la seguente graduatoria fra i vincitori del concorso a tenente medico nel corpo sanitario militare marittimo:

1 Ramprino Camillo, perchè proveniente dai sottotenenti medici di complemento della R. marina.

2 Di Mitri Andrea, perchè proveniente dai sottotenenti medici di complemento del R. esercito.

3° Muto Pietro, id.

4° Alfano Vincenzo, laureato.

5° Baldi Amedeo, id.

6° Rossani Giuseppe, id.

7° Cuoco Vittorio, id.

8° Ferri Andrea, id.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 febbraio 1922.

BERGAMASCO.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente della Commissione per i danni marittimi di guerra

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data odierna ha chiesto che la Commissione per i danni marittimi di guerra voglia procedere al giudizio per provvedere sulla richiesta di legittimazione della cattura di due motoscafi germanici che originariamente avevano i numeri 4714 e 4715 e dopo l'occupazione di Pola ebbero le caratteristiche provvisorie numeri 66 e 67 ed in seguito quelle definitive M. E. 36 ed M. E. 37 e che si trovano attualmente nell'Arsenale della piazza marittima di Pola e fanno parte del materiale da vendere; motoscafi che l'ufficiale della marina ex-austro-ungarica Walter Ulbing reclama come sua proprietà.

Ritenuto che il commissario del Governo ha esibito il deposito della istanza nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti;

Visto l'articolo 6 del regolamento interno della Commissione delle prede, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 5 luglio 1915;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione per i danni marittimi di guerra dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per il giudizio concernente la legittimazione della cattura dei due motoscafi germanici sopraindicati.

Roma, 10 febbraio 1922.

Il presidente
Biscaro.

Il segretario
Lambusier.

Dal « Regolamento interno della Commissione delle prede ».

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di opporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, e, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private.

Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace.

Con decreto Reale del giorno 22 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1922;

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470;

Sulla proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sul parere conforme del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace:

È stata autorizzata

La restituzione, senza corrispettivo, a favore delle signore Leopoldina Pasetti-Angeli fu Luigi, maritata De Polzer; Marianna Pasetti-Angeli fu Luigi, maritata De Galli; e Maria Caris fu Sigismondo, vedova del barone Luigi Pasetti-Angeli, di tutti i beni ad esse già appartenenti in provincia di Rovigo, e devoluti al demanio dello Stato pel R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

Roma, 5 febbraio 1922.

Il segretario del Comitato
A. Catanzaro.

Con decreto Reale del 22 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1922;

Su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su parere conforme del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470;

È stata autorizzata

la restituzione, senza corrispettivo, a favore della signora Elsa Spinola, vedova del prof. Emilio Behring, di tutti i beni già da questi posseduti nell'isola di Capri, e devoluti al Demanio dello Stato per il R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

Roma, 5 febbraio 1922.

Il segretario del Comitato
A. Catanzaro.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo giacchè, ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato governo Pontificio e i sigg. Eduardo Blount e Comp., è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 14 febbraio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 28 aprile 1921:

Rubei Luigia, ufficiale telefonica a L. 6086,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1 marzo 1921

Con R. decreto del 19 maggio 1921:

Carcani Bianca nata La Terza, ufficiale telefonica a L. 6460 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1 marzo 1921.

Bruni Blandina nata Belloni, ufficiale telefonica a L. 6086,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 24 marzo 1921.

Zarino Ines, nata Desiderati, ufficiale telefonica a L. 5866,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 aprile 1921.

Con R. decreto del 31 maggio 1921:

Tino Ada, ufficiale telefonica a L. 4650, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 2 maggio 1921.

Rota Corinna, nata Scagliotti, ufficiale telefonica a L. 4783,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 6 maggio 1921.

Lippi Rosa, nata Meriggio, ufficiale telefonica a L. 6571,12, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 aprile 1921.

Giulietti Fulvia, ufficiale telefonica a L. 5500 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 5 aprile 1921.

Antinori Ida, nata Rispoli, ufficiale telefonica a L. 5800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 10 aprile 1921.

D'Oriano Assunta, ufficiale telefonica a L. 6571,12, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 23 aprile 1921.

Madami Giorgina, nata Fabbrini, ufficiale telefonica a L. 6086,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 aprile 1921.

Con R. decreto del 16 giugno 1921:

Sabina Elvira Laura, ufficiale telefonica a L. 5850, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 maggio 1921.

Galliano Maria, nata Azzeretti, ufficiale telefonica a L. 5983,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 23 maggio 1921.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

Picchiani Carolina, nata Bordoni, ufficiale telefonica a L. 6000, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1921.

Caccia Carlo, capo tecnico a L. 8401,67, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1921.

Calligaris Emma, nata Ferrata, ufficiale telefonica a L. 6153,34, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1921.

Marconi Irmofelia, nata Spagnoli, ufficiale telefonica a L. 4709, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1921.

De Maestri Maria, nata Cavinato, ufficiale telefonica a L. 4700, è

collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 7 aprile 1921.

Medica Maria, ufficiale telefonica a L. 4700, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1921.

Accardo Giovanna, ufficiale telefonica a L. 5300, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1 aprile 1921.

Con R. decreto del 31 maggio 1921:

Maina di Maria Luigia, nata Peretti, ufficiale telefonica a L. 5800, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 15 aprile 1921.

Tenzi Giulia, nata De Rose, ufficiale telefonica a L. 5800, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 21 aprile 1921.

Franci Eva, nata Mei, ufficiale telefonica a L. 4100 + 993, è collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1 maggio 1921.

Gilà Argia, nata Romerio, ufficiale telefonica a L. 4700, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 29 aprile 1921.

Giovagnoli Annita, ufficiale telefonica a L. 4700, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 30 aprile 1921.

Brognieri Evelina, nata Fosca, ufficiale telefonica a L. 4300 più 786,67, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1 aprile 1921.

Cervia Maria, ufficiale telefonica a L. 4700, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1 aprile 1921.

Con R. decreto del 31 maggio 1921:

Massa Andreana, nata Tomatis, ufficiale telefonica a L. 5866,67, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 7 aprile 1921.

Con R. decreto del 16 giugno 1921:

Tagliabue Elisabetta, nata Moriondo, ufficiale telefonica a lire 4100 + 933,34, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dall'8 maggio 1921.

Camerata Iole, nata Prò, ufficiale telefonica a L. 4100 + 993,34, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 3 maggio 1921.

Candela Giovanna, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dall'11 maggio 1921.

Tassinari Dina, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 28 maggio 1921.

Venturi Ada, nata Bosi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 933,34 è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 28 maggio 1921.

Crimi Rubina, nata Traginelli, ufficiale telefonica a L. 4100 più 550, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 3 maggio 1921.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Ceccacci Rina, nata Pecchioli, ufficiale telefonica a L. 4300+926,67, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 13 giugno 1921.

Castelli Angela, ufficiale telefonica a L. 4100+993,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 6 giugno 1921.

De Bernardi Maria Caterina, nata Bonino, ufficiale telefonica a L. 4100+1126,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 10 giugno 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Pedrocco cav. Andrea, segretario a L. 10.600, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 30 agosto 1921.

Petrioli ing. cav. uff. Gino, capo sezione a L. 10.600, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 25 agosto 1921.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Fiorito Ines, nata Valentini, ufficiale telefonica a L. 4300 + 926,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° luglio 1921.

Torresin Adele, nata Olivero, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1193,34 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 luglio 1921.

Moncalvo Angela, ufficiale telefonica a L. 4300 + 483,34, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1921.

Celeghini Filomena, nata Da Ros, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 20 giugno 1921.

Bagnieri Evelina, nata Tosca, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1193,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 giugno 1921.

Con R. decreto del 24 luglio 1921:

Massa Andreana, nata Tomatis, ufficiale telefonica a L. 4300 più 483,34, in aspettativa per motivi di malattia, e richiamata in attività di servizio dal 19 luglio 1921 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 20 luglio 1921.

Con R. decreto del 20 agosto 1921:

Vicinanza Cesarina, nata Salonia, ufficiale telefonica a L. 4100 più 550, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 6 luglio 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 febbraio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 70	Dinari	—
Londra	90 78	Corone jugoslave	—
Svizzera	406 21	Belgio	172 —
Spagna	329 —	Olanda	7 90
Berlino	10 39	Pesos oro	17 50
Vienna	0 65	Pesos carta	7 75
Praga	39 10	New York	20 89

Oro . . . . . . 403 08.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	72 12	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 63	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.